

VTC
OK

COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 30.3.1999

OGGETTO: Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'anno millenovecentonovantanove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 20,35 nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato su determinazione del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

Risultano presenti all' appello:

CONSIGLIERE		Pres.	Ass.
1.	CAVALLARO	LEONARDO	si
2.	CAVALLARO	SEBASTIANO	si
3.	FERLITO	ANTONINO	si
4.	FINOCCHIARO	VINCENZO	si
5.	GRASSO	GIOVANNI	si
6.	LIVERI	ORAZIO	si
7.	MARANO	GIUSEPPE	si
8.	MAUGERI	SEBASTIANO	si
9.	MUSUMECI	SALVATORE	si
10.	PUGLISI	ROSA	si
11.	RAPISARDA	AGNESE	si
12.	RUSSO	ANTONINO	-
13.	RUSSO	ROSARIO	si
14.	SAPUPPO	GIUSEPPE	-
15.	ZAPPALA'	ALFIO	si

Presenti n. 13

Presiede il Sig. Finocchiaro Vincenzo, nella qualità di presidente, il quale constatato il numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale dr. Francesco Anastasi.

La seduta è pubblica

Vengono nominati scrutatori i consiglieri Sigg: Puglisi R., Musumeci S., Grasso G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di regolamento predisposta dall'U.T.C. settore LL.PP.;

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 recepita con l.r. 48/91, sulla proposta di deliberazione hanno espresso:

- il responsabile del settore LL.PP. parere favorevole;
- il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, parere favorevole;

Visto il parere espresso dalla seconda commissione consiliare;
Con 9 voti favorevoli, 4 astenuti (Rapisarda, Grasso, Cavallaro L., Maugeri),

DELIBERA

Approvare il regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che si compone di n.41 articoli e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.



N. Proposta

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale N. 22 del 30.3.99

COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Art. 21, Comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 2

UFFICIO PROPONENTE : Ufficio Tecnico - settore LL.PP.

IL TECNICO ISTRUTTORE

Ing. *Sebastiano Panebianco*

St. Panebianco

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

- Visto il decreto legislativo 22 febbraio 1997 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la bozza del regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani redatta dall'U.T.C. che si compone di 41 articoli;
- Visto il parere favorevole espresso dalla II^o Commissione Consiliare in data 11 marzo 1999;
- Visti i pareri espressi ai sensi della Legge 142/90 e della L.R. 48/91;

PROPONE

- 1) adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del decreto legislativo 22 febbraio 1997 n. 22, il regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani composto da n° 41 articoli che allegati alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Art. 21, Comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 2

A-COMPARTO V - LAVORI PUBBLICI

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile del suddetto comparto ESPRIME parere tecnico **FAVOREVOLE** - ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 recepita con L.R. 48/91 sulla proposta di cui all'oggetto.

Santa Venerina li 19.03.1998

IL TECNICO ISTRUTTORE
Ing. Sebastiano Panobianco
Panobianco



IL CAPO COMPARTO
Ing. Rosario Arcidiretta
Arcidiretta

B- SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

IL sottoscritto, nella sua qualità, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, recepita con L.R. 48/91 sulla proposta di cui all'oggetto, ESPRIME parere _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Visto ai sensi dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990 n° 142, si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

C- UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto, visti i suddetti pareri, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, recepita con L.R. 48/91, sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ESPRIME parere favorevole.

Santa Venerina li 23-03-1998

IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]

7


COMUNE DI SANTA VENERINA

Provincia di CATANIA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(art. 21 comma 2 del D. Leg.vo n° 22 del 5 febbraio 1997)



IL TECNICO ISTRUTTORE
Ing. *Sebastiano Panebianco*

Sebastiano Panebianco

COMUNE DI SANTA VENERINA

Provincia di CATANIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

S O M M A R I O

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 3 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento
- Art. 4 Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 5 Attività di competenza del Comune
- Art. 6 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili
- Art. 7 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi
- Art. 8 Rifiuti urbani
- Art. 9 Rifiuti speciali
- Art. 10 Rifiuti pericolosi

TITOLO II ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

- Art. 11 Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
- Art. 12 Esclusioni
- Art. 13 Criteri generali di assimilazione e/o esclusioni
- Art. 14 Rifiuti da attività di cui al punti a) e c) dell'art. 13: criteri specifici di assimilazione
- Art. 15 Rifiuti speciali assimilati agli urbani: tassazione delle relative superfici di formazione
- Art. 16 Requisiti per l'assimilazione: procedure di accertamento





TITOLO III
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- Art. 17 Definizione della zona di raccolta
- Art. 18 Conferimento dei rifiuti
- Art. 19 Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero
- Art. 20 Modalità di effettuazione del servizio
- Art. 21 Trasporto dei rifiuti
- Art. 22 Conferimento rifiuti urbani pericolosi
- Art. 23 Obbligo di conferimento dei detentori
- Art. 24 Raccolta e rifiuti urbani pericolosi
- Art. 25 Gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni
- Art. 26 Contenitori porta rifiuti su aree pubbliche
- Art. 27 Pulizia e spazzamento delle aree pubbliche
- Art. 28 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
- Art. 29 Pulizia dei terreni non edificati
- Art. 30 Pulizia dei mercati
- Art. 31 Aree occupate da esercizi pubblici
- Art. 32 Carico e scarico di merci e materiali
- Art. 33 Rifiuti da attività edilizie
- Art. 34 Aree di soste per nomadi, circhi, spettacoli viaggianti
- Art. 35 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti
- Art. 36 Asporto di scarichi abusivi
- Art. 37 Attività di volantaggio

TITOLO IV
DIVIETI - SANZIONI

- Art. 38 Divieti
- Art. 39 Sanzioni

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 40 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
- Art. 41 Efficacia del presente regolamento



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art 21, secondo comma del Decreto Leg.vo 5 febbraio 1997 n° 22, stabilendo in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, secondo comma, lettera f);
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla normativa vigente.

Art. 2

Principi generali e criteri di comportamento

La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.



Art. 3

Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19-10-1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni;
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso.

Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
- c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;

Art. 4

Definizioni e classificazione dei rifiuti

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **rifiuto**: qualsiasi oggetto o sostanza che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D. Leg.vo 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché, il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- e) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

Per quanto non espressamente definito si rimanda alle definizioni di cui all'art. 6 del D. Leg.vo 22/97.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti **urbani** e rifiuti **speciali**, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti **pericolosi** e rifiuti **non pericolosi**.





Art. 5

Attività di competenza del Comune

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 23 del Decreto Leg.vo n. 22/97.

Nelle attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 6

Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 7

Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali e pericolosi (tossici e nocivi)

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi (tossici e nocivi), sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione

Art. 8

Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo art. 13 e 14;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e aree pubbliche;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, lungo i torrenti e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché, gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).



Art. 9
Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agro-industriali e agricole;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché, i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) le apparecchiature e i macchinari deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Art. 10
Rifiuti pericolosi

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D. Leg.vo 22/97.

TITOLO II
ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 11
Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Le disposizioni del presente titolo disciplinano i criteri e le modalità di assimilazione dei rifiuti extradomestici - classificati come speciali ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del D. Leg.vo 22/97 e dell'art. 9 del presente Regolamento - ai rifiuti urbani ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta e della conseguente applicazione, alle relative superfici di formazione, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Tali disposizioni pertanto riguardano:

- a) **Rifiuti derivanti da attività agro-industriali e agricole, con l'esclusione delle attività agricole su fondo rustico, ovvero:**
 - rifiuti derivanti da attività florovivaistiche, se effettuate all'interno dell'area urbana;
 - rifiuti derivanti da attività di trasformazione, valorizzazione o prima lavorazione dei prodotti agricoli;
- b) **Rifiuti derivanti da attività artigianali o industriali;**
- c) **Rifiuti derivanti da attività commerciali o/e di servizio;**
- d) **Rifiuti provenienti da strutture sanitarie, quando assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25/05/1989 e successive modifiche ed integrazioni.**




Art. 12
Esclusioni

Sono esclusi dalla assimilazione agli urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta.

Sono in ogni caso esclusi dalla assimilazione agli urbani i rifiuti speciali, anche se non pericolosi, che in base alla normativa vigente non sono ammessi allo smaltimento in discarica di I° categoria o al sistema di smaltimento adottato dal Comune per i R.S.U.

Art. 13
Criteri generali di assimilazione e/o di esclusione

- a) Rifiuti derivanti da attività agro-industriali e agricole:** in relazione a quanto previsto al precedente art. 11 sono di norma esclusi dall'assimilazione i rifiuti derivanti da attività agricole, ad eccezione di quelli che siano formati all'interno di serre coperte connesse ad attività florovivaistiche esistenti in zona compresa all'interno del servizio di raccolta. Rimangono esclusi i contenitori di fitofarmaci utilizzati dalle medesime attività, anche se all'interno dell'area del servizio di raccolta, che assumono in tal caso la classificazione di rifiuti pericolosi. Ai fini dell'assimilazione, i rifiuti di cui al presente punto vanno assoggettati di volta in volta alla rispondenza o meno ai criteri di quantità e qualità definiti al successivo art. 14 del presente Regolamento.
- b) Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili:** salvo quanto previsto al precedente art. 12 ed al successivo art. 14 sono di norma assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:
- attività ricettivo alberghiere e collettività;
 - studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
 - servizi sanitari, limitatamente a rifiuti assimilabili agli urbani ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25/05/1989 e successive modifiche ed integrazioni;
 - attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
 - uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
 - servizi scolastici e loro pertinenze;
 - attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
 - pubblici esercizi;
- c) Rifiuti derivanti da attività artigianali produttive e di servizio extraresidenziale, da attività di deposito, stoccaggio, commercio all'ingrosso, e simili:** ferme restando le norme di esclusione di cui al precedente art. 12, l'assimilazione agli urbani dei rifiuti derivanti da locali ed aree ove si svolgono attività artigianali produttive, attività artigianali di servizio extraresidenziale, magazzini di deposito e stoccaggio merci e simili, attività di vendita all'ingrosso, mostre, vendita autoveicoli, autotrasporti e simili deriva dalla valutazione caso per caso della rispondenza o meno ai criteri di quantità e qualità definiti al successivo art. 14 del presente Regolamento. Nella determinazione dei valori ponderali e volumetrici cui commisurare la rispondenza o meno ai requisiti previsti dai criteri quantitativi di cui al successivo art. 14, non si tiene conto dell'eventuale quantitativo derivante dai locali, di pertinenza delle attività di che trattasi, in cui si formino rifiuti che in base a quanto stabilito alla lett. b) del presente articolo, vengono assimilati ai rifiuti urbani senza la necessità di ulteriori accertamenti.



Art. 14

*Rifiuti da attività di cui ai punti a) e c) dell' art. 13:
criteri specifici di assimilazione,*

Fermi restando i principi espressi nel precedente art. 13, i rifiuti prodotti nei locali ove si svolgono attività di cui alle lettere a) e c) del medesimo art. 13, sono assimilabili ai rifiuti urbani quando rispondano ai requisiti fissati dai sotto riportati **criteri qualitativi** e **criteri quantitativi**.

a) Criteri qualitativi: ove non condizionata alla verifica degli aspetti di ordine quantitativo di cui alla successiva lettera **b)**, l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene quando i rifiuti prodotti dalle attività di che trattasi abbiano caratteristiche di appartenenza alle categorie merceologiche riconducibili all'elenco di cui al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27/07/1984, e successive modifiche ed integrazioni, così da poter essere smaltiti in impianti di discarica di 1° categoria o comunque essere ammessi al sistema di smaltimento adottato dal Comune per gli R.S.U.

È vietato lo smaltimento, mediante conferimento al pubblico servizio di raccolta di RSU, di rifiuti non assimilati agli urbani per mancata rispondenza ai requisiti previsti dai criteri qualitativi di cui al presente articolo.

b) Criteri quantitativi: oltre che all'accertamento della rispondenza ai criteri qualitativi di cui alla precedente lett. **a)** l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle attività riconducibili alla lett. a) e c) dell'art. 13 del presente Regolamento è altresì subordinata alla verifica del criterio quantitativo.

Il criterio quantitativo fissa la soglia quantitativa, ponderata e/o volumetrica, di produzione annua di rifiuti al di sopra della quale i rifiuti derivanti dai locali ed aree ove si svolgono le attività di che trattasi non vengono assimilati ai rifiuti urbani, e mantengono la classificazione a rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul pubblico servizio di raccolta dal conferimento di tali quantitativi, viene fissato in **100 q/anno** ovvero in **100 mc/anno**.

I rifiuti derivanti da locali ed aree ove si svolgano attività di cui alle lett. a) e c) del precedente art. 13 sono assimilati ai rifiuti urbani, ferma restando l'esigenza della rispondenza ai criteri qualitativi, quando la loro produzione annua risulti inferiore a 100 q.li o a 100 mc.

Quando la produzione di rifiuti supera la soglia quantitativa annua di cui al precedente comma ne è vietato lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta, anche nell'ipotesi di rispetto del criterio qualitativo.

Art. 15

*Rifiuti speciali assimilati agli urbani:
Tassazione delle relative superfici di formazione*

Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento ed alle tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri, lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali dell'azienda a ciò preposta.

L'eventuale sottoscrizione - o il mantenimento in essere - di contratti per lo smaltimento di rifiuti rispondenti ai criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani non comporta il beneficio della detassazione dovendo comunque il pubblico servizio risultare dimensionato e predisposto per lo smaltimento dei rifiuti di che trattasi.



Art. 16

Requisiti per l'assimilazione: procedure di accertamento

Il presente articolo definisce le procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività come speciali assimilati, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese quelle contemplate nel presente titolo, con i conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- a) con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- b) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - b.1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - b.2) specificazione dell'attività svolta;
 - b.3) articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
 - b.4) quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
 - b.5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
 - b.6) superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
 - b.7) superfici aziendali complessive;

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopracitata documentazione, al Sindaco presso l'Ufficio Tributi del Comune di Santa Venerina.


Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai ruoli della tassa RSU di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui ai precedenti artt. 13 e 14, sebbene tipologicamente assimilabili, l'esistenza di una convenzione di smaltimento con Ente o impresa autorizzato non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione di superfici a ruolo all'atto della presentazione della domanda, se non in presenza di attestazione sotto propria responsabilità dell'Ente o impresa che esercita l'attività di smaltimento relativa all'effettiva rispondenza qualitativa quantitativa dei rifiuti in questione ai criteri previsti al presente titolo.

L'attestazione dell'Ente o impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di smaltimento, dovrà essere allegata alla documentazione precedentemente citata.

Non sono in ogni caso ammesse a detassazione superfici di esclusiva formazione di materie prime secondarie e/o di scarti oggetto di commercializzazione, non classificabili come rifiuti ai sensi del precedente art. 4 (quali trucioli e rottami metallici, imballaggi, carta, cartone e simili anche se merceologicamente analoghi ai rifiuti speciali ammissibili).

Il Sindaco procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria dell'Ufficio Tecnico entro sessanta giorni dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati prescritti, dando luogo, se del caso, alla conseguente variazione dei ruoli della tassa RSU.

Domande non complete della sopra riportata documentazione sono improcedibili ed archiviate d'ufficio.



TITOLO III
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 17

Definizione della zona di raccolta

I limiti della zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di cui all'art. 59 del D. Lgs. 15-11-1993, n. 507 e successive modificazioni, sono stabiliti da una fascia di 150 ml per ogni lato delle vie elencate nell'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 18

Conferimento dei rifiuti

Il conferimento è quella fase in cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso. I rifiuti solidi urbani (non ingombranti, ingombranti e assimilabili ai rifiuti urbani), da conferire al servizio, sono accumulati a cura del produttore, conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusione maleodorante e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità e nei luoghi prescritti dalla gestione del servizio.

I rifiuti vanno immessi in sacchi a perdere chiusi e introdotti negli appositi contenitori negli orari stabiliti dalla gestione del servizio.

I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'articolo 44 del D. Lgs. 22/97, ovvero:

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria,

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio pubblico.

È vietato conferire i beni durevoli di cui al comma precedente o i rifiuti urbani ingombranti (materassi, poltrone, etc...) al normale sistema di raccolta, nonché abbandonarli sul marciapiede o sulla sede stradale. Quando il conferimento avverrà presso il gestore del servizio pubblico la consegna avrà luogo a domicilio con le seguenti modalità:

- il gestore del servizio di raccolta deve essere preventivamente informato del tipo di rifiuto da ritirare ed il luogo ove trovasi;
- il materiale deve essere collocato in margine al piano stradale nel giorno stabilito dal gestore del servizio che provvede a ritirarlo gratuitamente.



Art. 19

Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero

Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e/o di energia stabilendone le relative modalità mediante apposita ordinanza sindacale.

La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte private.

Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate e autorizzate, comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.

Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

Art. 20

Modalità di effettuazione del servizio

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo degli stessi mediante idonei automezzi al fine di essere avviati alla sede di smaltimento.

Il servizio di raccolta viene effettuato entro il perimetro di cui all'art. 17, mediante l'uso di appositi contenitori posti a cura del servizio stesso. I contenitori dovranno essere ubicati in rapporto alle esigenze dei singoli ambiti o zone, limitando le distanze massime fra i contenitori e commisurando la relativa capacità minima a dette esigenze.

La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento, rendendo nel contempo minimi i disagi agli utenti del servizio.

Art. 21

Trasporto dei rifiuti


Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti al luogo di trattamento. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

I rifiuti ospedalieri di cui all'art. 9 del presente regolamento, dopo essere sottoposti ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di sistema di chiusura che eviti spandimenti accidentali del contenuto.

Per detti rifiuti vanno inoltre rispettate le ulteriori disposizioni di cui al punto 2.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.

Le norme di cui sopra vanno estese a case di cura, e simili, laboratori di analisi, ambulatori ecc.



Art. 22

Conferimento rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi, così come identificati dalla deliberazione 27/07/1984 del Comitato Interministeriale e successive modifiche e integrazioni, sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità definite con ordinanza del Sindaco. Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 23

Obbligo di conferimento dei detentori

Ferma restando la possibilità di modifiche dell'organizzazione e delle modalità d'attuazione del servizio, da stabilirsi con ordinanza del Sindaco, la raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi si svolge nel Comune di Santa Venerina, nei termini seguenti:

Pile e batterie esaurite:

Pile e batterie esaurite devono essere riconsegnate presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, che sono tenuti a ritirarle, oppure immesse nelle apposite cassette raccoglitrice installate in diversi punti della città, restando a carico del servizio pubblico la periodica raccolta e lo smaltimento definitivo.

Farmaci scaduti o non utilizzati:

I farmaci scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie.

Prodotti tossici e/o infiammabili, e relativi contenitori:

Sono prodotti tossici e/o infiammabili quelli contrassegnati dagli appositi simboli "T" o "F" impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.

I residui di tali prodotti, unitamente ai loro contenitori, devono essere conferiti in apposito locale fuori dalla portata dei bambini, esclusivamente in contenitori presso postazioni attrezzate e custodite appositamente, allestite nella città.

Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al precedente comma del presente articolo i contenitori di prodotti appartenenti alle sopra riportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione, e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es. candeggina, alcool, denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.

Art. 24

Raccolta e smaltimento rifiuti urbani pericolosi

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del gestore del servizio con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni, con periodicità stabilita in funzione delle esigenze. Detti rifiuti così raccolti saranno, distintamente per ogni tipo, trasferiti per il definitivo smaltimento agli appositi impianti di trattamento debitamente autorizzati.



Art. 25

Gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione

I rifiuti provenienti da esumazione, estumulazione e da attività cimiteriali non rientranti nelle categorie di cui ai punti b), c) ed e) dell'art 8 del presente regolamento, sono oggetto di separata gestione, secondo le modalità di seguito riportate:

- convenzione con ditte specializzate autorizzate per l'avvio dei resti a un impianto di cremazione;
- inumazione dei resti in aree comuni individuate all'interno del cimitero stesso.

Le modalità da seguire saranno regolate da apposita ordinanza sindacale.

Art. 26

Contenitori porta rifiuti su aree pubbliche

Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.

È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici ingombranti, di beni durevoli, rifiuti pericolosi, vetri e simili.

I contenitori non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi dalla sede in cui sono collocati dal gestore del servizio. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'autorità comunale.

Art. 27

Pulizia e spazzamento delle aree pubbliche

Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti (di qualunque natura o provenienza) giacenti sulle strade e aree pubbliche, sulle strade ed aree private comunque soggette permanentemente ad uso pubblico o lungo i torrenti viene svolto dalla gestione comunale. Sarà compito dell'Ufficio Tecnico comunale stabilire la frequenza e le modalità in funzione delle esigenze, nel rispetto delle norme generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 28

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private, non di uso pubblico, recintate o non, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono essere conservati liberi da materiali di scarto, inquinanti ecc... anche se abbandonati da terzi, rispettando i principi generali e di comportamento di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale preposta alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.



Art. 29

Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione delle stesse, devono conservarle costantemente libere da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto, inquinanti ecc... anche se abbandonati da terzi. A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

Art. 30

Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi genere, siano essi provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, scaricando i rifiuti prodotti negli appositi contenitori predisposti o gestiti dal servizio di raccolta, con le modalità di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 31

Aree occupate da esercizi pubblici

È fatto obbligo ai gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico (caffè, alberghi, ristoranti e simili) di provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata e a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità di cui all'art. 18 del presente regolamento. All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

Art. 32


Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

Art. 33

Rifiuti da attività edilizie

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione e alla manutenzione dei fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che a cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.



Art. 34

Aree di sosta per nomadi, circhi e spettacoli viaggianti

Le aree assegnate alla sosta dei nomadi, dei luna park, dei circhi, degli spettacoli viaggianti, ecc. devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Gli occupanti le suddette aree sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 35

Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

Sono di competenza del servizio di raccolta di rifiuti urbani:

- la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici;
- il diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- l'espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
- la defissione di manifesti parzialmente staccati e/o rovinati dagli agenti atmosferici

Art. 36

Asporto di rifiuti scaricati abusivamente


In caso di rifiuti scaricati abusivamente su aree pubbliche o di uso pubblico, le forze di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 37

Attività di volantinaggio

È vietata la distribuzione di pubblicità o altro tipo di informazione a mezzo di volantini, cartoncini e similari.



TITOLO IV
DIVIETI - SANZIONI

Art. 38

Divieti

- 1) È vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico (ai sensi dell'art. 14 del D. Leg.vo n. 22 del 5 febbraio 1997).
- 2) È vietato ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale.
- 3) È vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
- 4) È vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.
- 5) È vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.
- 6) È vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- 7) È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
- 8) È vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.
- 9) È vietato conferire nei normali contenitori per r.s.u. rifiuti etichettati con la lettera "T" o "F" soggetti a particolare conferimento come previsto dagli artt. 22 e 23 del presente regolamento.
- 10) È vietato conferire nei normali contenitori per r.s.u. rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come previsto dagli artt. 22 e 23 del presente regolamento.
- 11) È vietato conferire nei normali contenitori per r.s.u. prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come previsto dagli artt. 22 e 23 del presente articolo.
- 12) È vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalla campana previste per la raccolta vetro.
- 13) È vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al normale servizio pubblico di smaltimento r.s.u.
- 14) È vietato il conferimento nei normali contenitori per r.s.u di rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.
- 15) È vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con abbandono di piccoli rifiuti quali bucce, pezzi di carta, cicche e simili, escrementi di animali, spandimento di olio ecc...
- 16) È vietato introdurre e/o smaltire rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti o caditoie stradali di raccolta delle acque meteoriche.

Art. 39

Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative appresso riportate. Per l'applicazione di dette sanzioni si adottano le modalità e le forme previste dalla Legge 689/81. È fatta salva e impregiudicata l'azione penale quando le violazioni configurano ipotesi di più grave reato perseguibile ai sensi della legislazione vigente.

Chiunque violi le norme di cui all'art. 18 del presente regolamento, ovvero immette rifiuti sfusi nei contenitori o non rispetta gli orari stabiliti, è punito con la sanzione di **£. 200.000.**



Chiunque violi le norme di cui all' art. 26 o art. 38, punto 7), del presente regolamento, ovvero procura danno o rimuove i contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale, è punito con la sanzione da £. 300.000 a £. 500.000.

Chiunque violi le norme di cui agli artt. 30, 31, 32, 33, 34 del presente regolamento, ovvero non provvede alla pulizia dell'area dopo la temporanea occupazione è soggetto alla sanzione da £.200.000 a £. 500.000.

Chiunque violi le norme di cui all'art. 37 del presente regolamento , ovvero distribuisce pubblicità o volantini è soggetto alla sanzione di £. 400.000.

Chiunque violi le norme di cui all'art. 38, punto 1), del presente regolamento, ovvero scarica o deposita incontrollatamente rifiuti su aree pubbliche o adibite a uso pubblico (rifiuti inerti, materiali ingombranti, beni durevoli, rifiuti speciali, etc...) è soggetto alla sanzione da £. 500.000 a £. 1.000.000.

Chiunque violi le norme di cui all'art. 38, punti 2), 3), 4), 5), 8), 12) del presente regolamento è soggetto alla sanzione di £. 200.000.

Chiunque violi le norme di cui all'art. 38, punto 6), del presente regolamento, ovvero immette nei contenitori materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare i contenitori, è soggetto alla sanzione da £. 300.000 a £. 500.000.

Chiunque violi le norme di cui all'art. 38, punti 9), 10), 11), del presente regolamento, ovvero conferisce rifiuti urbani pericolosi fuori dagli appositi contenitori, è soggetto alla sanzione di £. 300.000.

Chiunque violi le norme di cui all'art. 38, punti 13), 14), del presente regolamento, ovvero conferisce rifiuti speciali e/o ospedalieri non assimilati agli urbani nei normali contenitori per r.s.u è soggetto alla sanzione di £. 500.000.

Chiunque violi le norme di cui all'art. 38, punto 15), del presente regolamento, ovvero imbratta il suolo pubblico con piccoli rifiuti, è soggetto alla sanzione da £. 50.000 a £. 200.000.

Chiunque violi le norme di cui all'art. 38, punto 16), del presente regolamento, ovvero immette rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti o nelle caditoie stradali, è soggetto alla sanzione da £. 500.000 a £. 1.000.000.



TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D. Leg.vo 5 febbraio 1997 n. 22, alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13 dicembre 1984, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene e sanità, di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 41


Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, entra immediatamente in vigore. Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.




ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U.

DENOMINAZIONE VIA	DA VIA	A VIA
Acqua Bongiaro	Vittorio Emanuele	Duccio Galimberti
Acqua Bongiaro Traversa	Acqua Bongiaro	Traversa Via Dragona
Archimede	P.zza Roma	Mazzini
Ardichetto	P.zza Reg. Margherita	Alessandro Volta
Barbagallo	Vittorio Emanuele	Dragona
Bellini	Carducci	Chiesa
Caducci	Petrarca	Bellini
Carroti	Leonardo Da Vinci	fino a 150 ml da incrocio con via L. Da Vinci
Cavallaro	Provinciale	Rettifilo
Cavour	Galileo Galilei	Leonardo Da Vinci
Chiesa	Piazza Marconi	Fondannone
Cirelli	Provinciale	fino a 150 ml da incrocio con via M. SS. del Carmelo
Colombe	Zullo	Vittorio Emanuele
Colombe Traversa	Colombe	Ardichetto
Contea	Provinciale	fino a 150 ml da incrocio con Traversa B di via Contea
Contea Traversa A	Contea	Fine cieca
Contea Traversa B	Contea	fino a 150 ml da incrocio con Traversa A di via Contea
Cosentini	Provinciale	Tomarchio
Cosentini Piazza	/	/
D'Acquisto S.	Stabilimenti	Fine cieca
Dante	Piazza R. Margherita	Acqua Bongiaro
De Pretis	Trieste	fino a 150 ml da incrocio con via Pertini
Delle Rose	Provinciale	Cirelli
Dragona	Acqua Bongiaro	Piazza Principessa
Dragona Traversa	Dragona	Salita Principessa
Duccio Galimberti	Trieste	Zafferana
Duccio Galimberti Traversa	Duccio Galimberti	fino a 150 ml da incrocio con via D. Galimberti
Etna	Piazza Cosentini	fino a 150 ml da incrocio con via G. Pascoli
Fago	Piazza Roma	fino a 150 ml da incrocio con trav. di via Stabilimenti e con via Libert�
Felicetto	Provinciale	fino a 150 ml dall'ultimo cassonetto, dopo cavalcavia Autostrada
Finocchiaro	Fondannone	fino a 150 ml da incrocio con via Nuova
Fondannone	Provinciale	Piazza Cosentini
Fondannone Trav. A	Fondannone	fino a 150 ml da incrocio con via Fondannone
Fondannone Trav. B	Fondannone	Chiesa
Fondannone Trav. C	Fondannone	fino a 150 ml da incrocio con via Fondannone



DENOMINAZIONE VIA	DA VIA	A VIA
Fossa Gelata	Piazza Cosentini	fino a 150 ml dalla piazza Cosentini
Galileo Galilei	Piazza R. Elena	Leonardo Da Vinci
Garibaldi	Archimede	Vittorio Emanuele
Gemelli	Stabilimenti	fino a 150 ml da incrocio con via Stabilimenti
Giolitti	Duccio Galimberti	fino a 150 ml da incrocio con via D. Galimberti
Giordano Bruno	Giotto	fino a 150 ml da incrocio con via Giotto
Giotto	Trieste	fino a 150 ml da incrocio con via Giordano Bruno
Giovanni Pascoli	Tomarchio	Etna
Isonzo	Matteotti	fino a 150 ml da incrocio con via Matteotti
Leonardo Da Vinci	Vittorio Emanuele	A. Volta
Leopardi	Nuova	Pirandello
Libertà	Umberto	Pasubio
Luminaria	Stabilimenti	fino a 150 ml da incrocio con via Stabilimenti
Manzoni	Nuova	Leopardi
Maria SS. del Carmelo	Provinciale	Cirelli
Mario Rapisardi	Manzoni	Leopardi
Martoglio	Piazza R. Elena	Acqua Bongiaro
Martoglio Traversa	Martoglio	Acqua Bongiaro
Mastro D'Acqua	Provinciale	fino a 150 ml da incrocio con via Provinciale
Matteotti	Giotto	fino a 150 ml da incrocio con via Sabotino
Mazzini	Piazza R. Elena	Umberto
Monte Grappa	Isonzo	Matteotti
Moro	Piazza R. Margherita	A. Volta
Nettuno	Garibaldi	Mazzini
Nuova	Piazza Cosentini	Finocchiaro
Palombaro	Umberto	fino a 150 ml dall'ultimo cassonetto, vicino Cimitero
Palone	Provinciale	fino a 150 ml da incrocio con via Provinciale
Passopomo	Piazza Principessa	Ponte Passopomo
Pasubio	Libertà	fino incrocio con via Fago Cimitero
Pennisi	Palombaro	fino a 150 ml da incrocio con via Palombaro
Pertini	Trento	De Pretis
Petrarca	Cosentini	Chiesa
Piave	Felicetto	fino a 150 ml da incrocio con via Cirelli
Piazza Dell'Immacolata	/	/
Piazza Luigi Sturzo	Maria Vergine	/
Piazza Lupis	/	/
Piazza Marconi	/	/

DENOMINAZIONE VIA	DA VIA	A VIA
Piazza Marconi Traversa	Piazza Marconi	Rettifilo
Piazza Principessa	/	/
Piazza Regina Elena	/	/
Piazza Regina Margherita	/	/
Piazza Roma	/	/
Pipitonazzo	Fossa Gelata	Mastro D'Acqua
Pirandello	Manzoni	Leopardi
Presti	Provinciale	fino a 150 ml da incrocio con via Provinciale
Principessa	Piazza Principessa	Confine Territorio
Provinciale	Torrente Palone	fino a 150 ml da incrocio con via M.SS. del Carmelo
Provinciale Traversa A	Provinciale	fino a 150 ml da incrocio con via Provinciale
Provinciale Traversa B	Provinciale	fino a 150 ml da incrocio con via Provinciale
Provinciale Traversa C	Provinciale	fino a 150 ml da incrocio con via Provinciale
Quasimodo	Trieste	D. Galimberti
Quasimodo Traversa	Quasimodo	fino a 150 ml da incrocio con via Quasimodo
Raciti	Fondannone	G. Pascoli
Raciti Traversa	Raciti	G. Pascoli
Rettifilo	Provinciale	Cosentini
Risorgimento	Sabotino	fino a 150 ml da incrocio con via Mattetotti
Rondinella	Stabilimenti	fino a 150 ml dall'ultimo cassonetto
Rosario Russo	Mazzini	Fine cieca
Sabotino	Matteotti	fino a 150 ml da incrocio con via Calatafimi
Scuole	Piazza Roma	Umberto
Stabilimenti	Piazza Roma	fino a 150 ml da incrocio con via Luminaria
Stabilimenti Traversa A	Stabilimenti	Fago
Tomarchio	Giovanni Pascoli	Fondannone
Torquato Tasso	Leonardo Da Vinci	Mazzini
Trento	Piazza Immacolata	Trieste
Trieste	Stabilimenti	fino a 150 ml dall'ultimo cassonetto
Turati	Isonzo	Matteotti
Umberto I	Archimede	Palombaro
Verga Giovanni	Vittorio Emanuele	Mazzini
Vittorio Emanuele	Piazza Roma	Piazza Principessa
Volta Alessandro	Vittorio Emanuele	Provinciale
Zullo	Vittorio Emanuele	Ardichetto



Il presente atto, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

Vincenzo Finocchiaro

Il Consigliere anziano

Dott. Antonino Ferlito

Dott. Antonino Ferlito

Il Segretario Comunale

Dott. Francesco Anastasi

Francesco Anastasi

Il presente atto è stato pubblicato all'albo comunale dal 18.4.1999, al 22.5.1999..... per n. 15 giorni consecutivi con il numero 126 del registro delle pubblicazioni e che contro la stessa non

sono stati presentati reclami.

IL PRESENTE ATTO È STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE

DAL GIORNO 03-6-99 - al 18-06-99 SANTA VENERINA 21-6-99

IL MESSO COMUNALE

Il Messo Comunale

Dalla residenza municipale

10/05/99

Il Messo Comunale

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questo Comune dal 18.4.1999 al 22.5.1999 per n. 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 11 l.r. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

Dalla residenza municipale 11-5-99

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO.....

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)
- Decorsi 20 giorni dalla data di ricezione da parte del CO.RE.CO: dell'atto (Art. 18, comma 6) dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 19 comma 1 e 2), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento);
- Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi : art. 16 L.R. 44/91 art.12, 2 L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale.....

Il Segretario Comunale

CO RECO sez. Centrale

Si attesta che il Corco nella seduta del 20-5-99 non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione n. 4584/4146

Il Dirigente Superiore
F.to illeggibile

